AIDP
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER
LA DIREZIONE DEL PERSONALE

STATUTO NAZIONALE

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e scopo

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita una Associazione - con sede in Milano - con il nome di "Associazione Italiana per la Direzione del Personale" (o, in forma abbreviata "AIDP") con lo scopo di contribuire a migliorare tutti gli aspetti della relazione tra persona e lavoro, favorendo attivamente lo sviluppo culturale e professionale di chi nelle varie organizzazioni opera direttamente per questo obiettivo con chiaro e preferenziale riferimento alle competenze connesse con la gestione, lo sviluppo e la valorizzazione delle Risorse Umane (nel prosieguo HR).

L'Associazione, quale espressione di partecipazione e solidarietà in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di elevare i livelli di formazione e coesione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona nell'ambito lavorativo nonché per valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione e mira a essere:

- ✔ punto di riferimento per tutti i professionisti che operano a qualunque titolo nell'area delle risorse umane;
- ✔ motore di sviluppo della professionalità dei Soci quale presupposto per il successo delle organizzazioni di appartenenza e per la crescita delle persone che vi lavorano;
- ✔ base di partenza e di supporto ai giovani che intendono orientare la loro attività professionale nel campo delle risorse umane;
- ✔ fonte di servizi professionali e di tutela della specifica attività svolta dai professionisti delle HR, interpretando le specifiche necessità dei Soci, nel rispetto di quanto precisato all'articolo 3;
- ✔ organismo promotore di alleanze tra enti e associazioni che valorizzino il sistema persona-lavoro a livello nazionale e internazionale;
- ✔ partner riconosciuto dalle istituzioni come soggetto deputato ad analizzare e interpretare lo scenario del lavoro italiano, nonché ad anticipare e proporre soluzioni efficaci, coerenti, competenti, tempestive e aperte;
- ✔ ente associativo partecipante alla piattaforma comune disciplinata e prevista dall'art. 26 del D.LGS. 206/2007, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, come da decreto del Ministero della Giustizia del 5 settembre 2013 e contestuale annotazione nell'elenco delle Associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate;

✔ riferimento italiano per l'*European Association for People Management* (EAPM) e, attraverso quest'ultimo, membro della *World Federation of People Management Association*.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Durata e natura

L'Associazione è a durata illimitata nel tempo ed è regolata a norma del CTS e del Titolo I Cap. III, articolo 36 e segg. del Codice Civile nonché dalle leggi nazionali ed europee e dal presente Statuto.

L'Associazione, svolgendo senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale cui all'articolo precedente e secondo le indicazioni dell'art. 5 del CTS, persegue, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in forma di azione volontaria ed erogazione di servizi.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Tutti i partecipanti all'Associazione sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti approvati e del Codice Etico e Deontologico, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

L'Associazione non ha fini di lucro, e agisce in modo autonomo e indipendente da qualsiasi organismo politico, economico, sindacale e imprenditoriale.

L'Associazione aderisce all'Associazione Europea per la Direzione del Personale (EAPM).

L'Associazione intende operare nell'ambito di quanto previsto dalla Legge 4/2013 e seguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni.

Articolo 3 - Valori di riferimento

I principali valori di riferimento degli aderenti all'Associazione sono:

- centralità nelle organizzazioni della persona e della dignità umana
- eccellenza della professionalità
- rispetto dell'etica professionale
- impegno responsabile nella rappresentanza di interessi comuni
- cultura della partecipazione

I predetti principi sono applicati in conformità al Codice Etico e Deontologico approvato dall'Assemblea dei Soci e costituente parte integrante dello Statuto.

Il Codice Etico e Deontologico prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere, secondo il giudizio finale degli organi statutari così come previsto dal successivo art. 21.

Articolo 4 - Finalità e attività

L'Associazione, al fine di realizzare gli scopi di cui all'art. 1, si adopererà per:

- favorire il miglioramento delle relazioni individuo-azienda;
- promuovere la crescita culturale e professionale di quanti si occupano di questi problemi;
- valorizzare l'immagine, il ruolo e la qualificazione di coloro che operano professionalmente nell'area delle risorse umane;
- contribuire allo sviluppo delle persone nelle organizzazioni aumentandone la competitività e i risultati;
- definire, diffondere e testimoniare attivamente i valori guida da rispettare nell'esercizio delle professionalità coinvolte;
- allacciare rapporti efficaci o forme di alleanza con enti, istituzioni, altre associazioni coerenti per finalità e valori testimoniati;
- concorrere alla diffusione nella comunità degli affari e nella società di una cultura aderente ai valori enunciati;
- contribuire all'elaborazione di norme o leggi che possano riguardare le tematiche oggetto dell'Associazione;
- favorire l'inserimento dei Soci in organismi rappresentativi pertinenti;
- fornire ai Soci supporti e servizi di interesse comune;
- promuovere attività di ricerca, studio e diffusione di competenze, esperienze e innovazioni sia a livello nazionale che internazionale;
- sviluppare insieme alle istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione progetti di supporto all'orientamento professionale e alla formazione dei giovani.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse o affini o utili alla realizzazione degli scopi sociali di cui all'art. 1 o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi scopi, ivi compresa la possibilità di partecipare a società di capitali.

Articolo 5 - La certificazione della professione

Nell'ambito delle proprie attività AIDP promuove lo sviluppo e la tutela della professionalità HR anche attraverso processi di certificazione della professione HR. Tali processi possono essere sviluppati in partnership con enti certificatori attenendosi alle linee programmatiche della Direttiva Europea 2005/36 e del D.lgs. 206/2007 e successive modifiche, integrazioni e modificazioni, prevedendo anche standard di riferimento per la formazione professionale.

Articolo 6 - Soci

L'Associazione si compone di:

- Soci ordinari

- Soci ordinari giovani
- Soci onorari
- Soci sostenitori

Tutti i Soci, ad esclusione dei soci sostenitori, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché per tutte le delibere di competenza dell'Assemblea. Tale diritto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa, purché il perfezionamento dell'iscrizione sia avvenuto almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Articolo 7 - Soci ordinari e Soci ordinari giovani

Tutti i Soci devono aver conseguito titoli professionali adeguati allo svolgimento della propria attività nel campo delle HR ovvero una scolarizzazione adeguata rispetto a tale ambito.

I Soci ordinari sono tenuti al proprio costante aggiornamento professionale anche per il tramite degli strumenti messi a disposizione dall'Associazione la quale predispone altresì strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo.

I Soci ordinari che non abbiano compiuto i 35 anni (o la diversa età stabilita dal Consiglio direttivo) alla data del 1° gennaio di ciascun anno associativo sono definiti Soci ordinari giovani e fruiscono delle agevolazioni determinate dal Consiglio direttivo nazionale.

Articolo 8 - Soci onorari

Sono Soci onorari AIDP coloro che, anche se non iscritti ad AIDP, hanno dato e continuano a dare, in via continuativa, particolare lustro all'Associazione con la loro opera o contributi riconosciuti particolarmente significativi e qualificanti nel campo delle Risorse Umane, determinanti per lo sviluppo e l'immagine della professione, anche e non solo attraverso pubblicazioni, attività di ricerca e di docenza.

La qualifica di Socio Onorario viene attribuita dal Consiglio Direttivo nazionale, su iniziativa del Presidente Nazionale, sentiti anche i presidenti regionali.

Sono altresì Soci onorari di diritto tutti gli ex Presidenti dell'Associazione (*Past-President* nazionali).

Il numero dei Soci onorari a livello nazionale non può superare l'1% dei Soci ordinari.

Tutti i Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale e non possono assumere cariche istituzionali all'interno dei Gruppi regionali o a livello Nazionale, salvo quanto diversamente stabilito espressamente in altre norme del presente Statuto.

Articolo 9 - Soci sostenitori

È consentito a Società, Enti pubblici o privati, Studi professionali Associati, Fondazioni, Università interessati allo sviluppo della professione HR di richiedere l'adesione all'Associazione in veste di Soci sostenitori, alle condizioni annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato Esecutivo.

I Soci sostenitori non hanno diritto di voto e non possono assumere cariche negli organi associativi.

Per divenire effettiva la domanda deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Ammissione dei Soci

Per essere ammessi all'Associazione, la persona candidata deve presentare la domanda di iscrizione, indirizzata al Presidente del Gruppo Regionale competente, la cui costituzione sia stata già approvata ai sensi del successivo articolo 24.

Il candidato presentando la domanda dichiara di condividere le finalità che la Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti della Associazione nonché la normativa applicabile.

Il Presidente del Gruppo Regionale, valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Associazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, dà corso al conseguente inserimento dei candidati nella lista nazionale dei Soci AIDP dandone comunicazione alla Segreteria nazionale. La qualifica di Socio si perfeziona all'atto del pagamento della quota sociale e si mantiene purché la quota sociale venga regolarmente versata entro le scadenze fissate dal Consiglio Direttivo.

Se non esiste il Gruppo Regionale competente a livello territoriale, la domanda andrà indirizzata alla Segreteria Nazionale alla quale spetterà di svolgere le attività e le verifiche sopra descritte sottoponendo la richiesta di iscrizione al Comitato Esecutivo nazionale.

Nel caso in cui la domanda della persona candidata non venga accolta, è ammesso ricorso entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri che dovranno deliberare entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Articolo 11 - Cessazione della qualifica di Socio

I Soci che cessino di svolgere, a seguito di pensionamento o cambio attività, le funzioni in relazione alle quali sono stati ammessi, conservano la loro qualifica.

La qualifica di Socio si perde a seguito di:

- cancellazione per mancanza o perdita sopravvenuta dei requisiti previsti dall'articolo 7, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo;
- dimissioni;

- mancato pagamento della quota associativa alle scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo;

- espulsione/radiazione, a seguito di comportamenti gravemente lesivi del prestigio dell'Associazione o di gravi violazioni dello Statuto o del Codice Etico e Deontologico, a seguito di un procedimento disciplinare svolto secondo le previsioni dell'articolo 21.

Articolo 12 - Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Consulta dei Presidenti;
- il Presidente;
- il Comitato Esecutivo;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri;
- la Commissione di Garanzia elettorale.

La struttura organizzativa dell'Associazione deve adeguatamente garantire in maniera trasparente e democratica l'effettivo raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Articolo 13 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è sovrana ed è il momento fondamentale di confronto per l'Associazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione medesima. Essa stabilisce i criteri di ammissione ed esclusione dei partecipanti all'Associazione, delibera sulle modifiche dello Statuto, approva il rendiconto economico-finanziario.

A ciascun Socio spetta un solo voto, che può essere esercitato con la convocazione in presenza o a distanza secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nazionale attraverso un apposito regolamento.

All’Assemblea compete l’elezione del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri così come stabilito nel prosieguo del presente Statuto.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale alla data di convocazione dell’Assemblea nel rispetto del termine previsto dal precedente art. 6 comma 2 e si riunisce di regola in sessione ordinaria una volta all'anno, entro il mese di giugno, mediante preavviso scritto, anche a mezzo di strumento elettronico/informatico, inviato almeno 20 giorni prima dal Presidente a tutti gli aventi diritto.

L’Assemblea può riunirsi in sessione straordinaria e con le stesse modalità di preavviso quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o la richieda almeno un quarto dei Soci. L’Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e,

quando necessario, il Comitato Elettorale composto da almeno 3 membri. L'Assemblea ordinaria delibera sulla relazione del Presidente e approva il rendiconto economico-finanziario e la relazione del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è validamente costituita

- in prima convocazione quando siano presenti, fisicamente o per delega, almeno la metà degli aventi diritto.

- in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, anche per delega e può essere convocata con lo stesso avviso.

Ogni Socio che abbia diritto al voto può essere portatore, escluse le assemblee che prevedono modalità di voto a distanza, fino ad un massimo di 5 deleghe nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.

Il voto è espresso in modo palese, salvo quando si procede all'elezione degli Organi previsti dagli articoli 14, 18 e 20 del presente Statuto.

La votazione a distanza è deliberata dal Consiglio Direttivo e la convocazione dovrà contenere la precisazione che trattasi di votazione a distanza nonché l'indicazione della data e ora di chiusura della votazione e del luogo ove avviene lo scrutinio.

Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti e vincolano anche gli assenti. Delle delibere assembleari viene redatto verbale cui deve essere data pubblicità mediante le forme più idonee e tramite affissione all'albo della sede sociale nonché, per le delibere relative alle elezioni e alla individuazione dei titolari di cariche sociali, con la loro pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo

14.1 STRUTTURA

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è composto:

a) dai Presidenti dei Gruppi Regionali con più di 20 (venti) Soci ordinari. Questi ultimi devono risultare in regola con il pagamento delle quote associative al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di elezione del Consiglio Direttivo ed il Gruppo Regionale deve averle saldate all'Associazione entro il 28 febbraio dell'anno successivo. I Presidenti dei Gruppi Regionali che scendono sotto i 20 Soci resteranno in carica sino a scadenza del mandato senza diritto di voto;

b) dai Consiglieri eletti dalle Assemblee dei Gruppi Regionali con voto segreto nel rispetto dei criteri di eleggibilità previsti nel penultimo ultimo comma del presente articolo. Il numero dei Consiglieri spettanti per ciascun Gruppo regionale è in funzione di 1 (un) Consigliere ogni 100 Soci ordinari certificati sulla base delle risultanze del database Soci al 31/12. La base di calcolo è la media aritmetica del numero di Soci in regola con il pagamento della quota associativa degli ultimi 3 anni precedenti all'anno di elezione. Resti superiori a 50 Soci danno titolo alla nomina di 1 (un) ulteriore Consigliere, sempre che il Gruppo Regionale conti più di 100 Soci ordinari;

c) dal Segretario generale, senza diritto di voto qualora non rivesta la carica di Consigliere;

d) dai Vicepresidenti senza diritto di voto qualora non rivestano la carica di Consigliere;

e) dal Presidente Nazionale uscente;

f) dai Sindaci, senza diritto di voto;

g) dal Presidente delle società controllate dall'Associazione, purché Socio, senza diritto di voto.

Nell'elezione degli organismi rappresentativi gli aventi diritto di voto non possono esprimere un numero di preferenze superiore al 50% dei posti in assegnazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.

Esso viene convocato con almeno quindici giorni di preavviso dal Presidente e le sue delibere sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi membri.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

Ogni riunione del Consiglio Direttivo dà luogo alla stesura di un verbale che viene firmato dal Presidente e da chi funge da Segretario del Consiglio

I criteri di eleggibilità di un Socio AIDP all'incarico di Consigliere Nazionale sono:

1. avere almeno 3 anni di anzianità associativa,
2. aver già ricoperto un ruolo associativo a livello locale,
3. non avere forme di conflitto di interesse con l'Associazione o con le società controllate (rapporti economici, partnership, sponsorizzazioni ecc.),
4. aver sviluppato una documentata esperienza, anche come consulenza, nella gestione delle risorse umane.

Questi criteri per analogia saranno considerati vincolanti anche per le elezioni dei Consiglieri Regionali.

14.2 FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente Nazionale, scegliendolo nel proprio ambito e di norma contestualmente
- ratifica la proposta di nomina da parte del Presidente nazionale di un numero di Vicepresidenti da due a cinque, di cui uno Vicario, scelti nel proprio ambito
- nomina il Segretario generale, scegliendolo tra i Soci e
- nomina il Responsabile dell'editoria ed il Responsabile per le relazioni internazionali che rivestiranno di diritto la carica di Vicepresidenti da aggiungersi a quelli già nominati dal Consiglio Direttivo. Il responsabile per le relazioni

internazionali rappresenta l'Associazione presso l'EAPM e altri organismi internazionali;

- individua e propone all'assemblea competente, i nominativi per la formazione dell'organo amministrativo e per le relative cariche sociali delle società controllate o partecipate dall'Associazione. Il rappresentante legale delle società controllate dall'Associazione rivestirà di diritto la carica di Vicepresidente dell'Associazione, da aggiungersi a quelli già nominati dal Consiglio Direttivo
- i membri degli organi amministrativi delle società di cui sopra non potranno rivestire la carica di Presidente nazionale, Presidente di Gruppo Regionale né di Sindaco dell'Associazione;
- approva l'attivazione dell'iter per la revoca delle nomine riferite alle società controllate e partecipate dall'Associazione;
- attribuisce, su proposta del Presidente nazionale la nomina dei Soci onorari;
- tiene ed aggiorna annualmente, con il supporto della Segreteria, l'elenco degli iscritti e dà adeguata pubblicità allo Statuto, alle principali delibere relative alle elezioni, così come all'individuazione dei titolari delle cariche sociali, al Codice Etico e Deontologico ed al Rendiconto economico-finanziario nonché al Registro istituito ai sensi dell'articolo 5;
- nomina i componenti della Commissione di Garanzia elettorale in tempo utile e per la durata necessaria allo svolgimento del processo di rinnovo delle cariche elettive;
- nomina la Commissione disciplinare, al più tardi nella prima riunione successiva a quella di insediamento e di elezione del Presidente Nazionale.

14.3 SCOPI

Il Consiglio direttivo, inoltre:

- fissa le fondamentali norme di comportamento impegnative sia per l'attività nazionale che per quella svolta a livello regionale;
- riceve una relazione sull'attività svolta dalle società controllate per il tramite del Presidente di queste ultime con reporting periodici in funzione dei progetti specifici assegnati;
- imposta i programmi e impartisce le indicazioni che saranno poi realizzate dal Comitato Esecutivo;
- cura il coordinamento dell'attività dei Gruppi Regionali e ne promuove la costituzione nelle Regioni in cui l'Associazione non sia ancora presente;
- approva il progetto del rendiconto generale;
- definisce le modalità di voto - anche a distanza - approvando un apposito regolamento.

Il Consiglio Direttivo può istituire articolazioni operative a supporto della propria attività (es. Comitato Scientifico).

I Presidenti dei Gruppi Regionali, in quanto membri di diritto del Consiglio Direttivo, in caso di impossibilità a partecipare a riunioni dello stesso, dovranno, di volta in volta, delegare per iscritto un altro socio del proprio Gruppo, purché non

ricopra già la carica di Consigliere Nazionale, per assicurare la rappresentatività del Gruppo.

In caso di assenza a 3 riunioni consecutive, salvo legittimo impedimento, il Consigliere decade dal suo mandato. Il Consigliere decaduto o altrimenti cessato è sostituito dal primo dei supplenti eletti e successivamente si procede per cooptazione da parte del Consiglio direttivo nazionale su indicazione del gruppo regionale di riferimento.

È facoltà del Consiglio direttivo nazionale chiedere al presidente del gruppo che abbia cessato la carica di rimanere nel Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Articolo 15 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e può agire, in nome e per conto dell'Associazione. Il Presidente è il garante dell'attuazione delle indicazioni del Consiglio attinenti alle politiche e all'immagine dell'Associazione. Il Presidente ha il potere di sottoscrivere quote o azioni di società commerciali, previo mandato del Consiglio Direttivo, in nome e per conto dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti con detti enti economici. Il Presidente ha altresì la facoltà di assumere e licenziare dipendenti o collaboratori, sentito il Comitato Esecutivo.

Il Presidente Nazionale viene eletto dal Consiglio Direttivo nazionale composto dai consiglieri neoeletti e presieduto dal Presidente uscente, o in sua vece dal consigliere più anziano, nella seduta che si terrà immediatamente prima dell'Assemblea convocata per il rinnovo delle altre cariche associative.

Il Presidente non potrà essere eletto per oltre due mandati consecutivi.

In caso di dimissione o impedimenti da parte del Presidente nazionale viene sostituito dal Vicepresidente vicario fino alla scadenza naturale del mandato in carico o al venir meno dell'impedimento.

Articolo 16 - Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è formato dal Presidente, dai Vicepresidenti e dal Segretario generale, dal Presidente uscente e dal Presidente delle società controllate e dura in carica tre anni.

Il Comitato Esecutivo assiste il Presidente nell'impostazione, nella gestione e coordinamento delle attività associative ed attua le politiche formulate dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo entra in carica dopo ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale, esso tiene costantemente informati i Consiglieri dei propri lavori attraverso l'invio dei verbali delle sue riunioni entro i 20 giorni successivi alla delibera.

Articolo 17 - Il Segretario generale

Il Segretario generale ha la responsabilità amministrativa dell'Associazione, e compie gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Segretario generale cura sotto il profilo amministrativo l'attività degli organi nazionali

dell'Associazione, segue il regolare funzionamento dell'organizzazione, dà esecuzione alle indicazioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e del Presidente per l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 18 - Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i Soci, eletti dall'Assemblea con voto segreto. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente, che ne coordina l'attività. Il Collegio dei Sindaci resta in carica tre anni. I Sindaci non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi. Il Sindaco effettivo dimissionario verrà sostituito dal Sindaco supplente che aveva ottenuto il maggior numero di voti. Il Collegio Sindacale ha il compito di verificare la contabilità e l'amministrazione dell'Associazione. Deve inoltre esprimersi sui rendiconti annuali dei Gruppi Regionali e dell'Associazione Nazionale. Deve infine vigilare sulla corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari, segnalando eventuali difformità al Presidente nazionale e al Presidente regionale interessato.

Articolo 19 – La Consulta dei Presidenti

Allo scopo di assistere il Presidente e il Comitato Esecutivo nella elaborazione di linee di sviluppo delle iniziative associative è costituita la Consulta dei Presidenti, composta dai Presidenti dei Gruppi regionali. La Consulta, che si riunisce di norma almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, esprime pareri consultivi sui temi ad essa proposti dal Presidente e dal Comitato Esecutivo. Quanto espresso dalla Consulta viene sottoposto al Consiglio Direttivo per le opportune decisioni.

Articolo 20 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea che sceglie tra i Soci per svolgere tale funzione tre membri effettivi e due supplenti che non ricoprano altre cariche associative.
2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito, oltre che di decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione, cancellazione o radiazione previsti dall'art. 11, di decidere con la maggiore urgenza possibile su eventuali ricorsi avverso le decisioni della Commissione di Garanzia elettorale.
3. Il Collegio dei Probiviri ha altresì il compito di intervenire – quale amichevole compositore, di propria iniziativa o su richiesta degli organi o delle persone interessate o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo – nei conflitti tra organi nazionali dell'Associazione o tra organi nazionali e organi dei Gruppi Regionali o tra Gruppi Regionali. In caso di mancato successo nella attività di composizione del conflitto, la questione viene rimessa al Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Procedura disciplinare

Alla Commissione disciplinare spetta il compito di istruire, secondo la procedura di seguito specificata, il percorso di raccolta di informazioni e dati relativamente a comportamenti potenzialmente passibili di sanzione disciplinare ai sensi del Codice

Etico e Deontologico e di graduare e comminare la sanzione stessa come previsto dal medesimo.

La Commissione viene nominata dal Consiglio Direttivo, al più tardi nella prima riunione successiva a quella di insediamento e di elezione del Presidente Nazionale, rimane in carica per il triennio ed è composta da tre membri titolari e due supplenti. I supplenti verranno coinvolti in caso di impedimento o incompatibilità o conflitto di interesse rispetto ai soggetti coinvolti nel procedimento disciplinare da avviare. In caso di carenza di membri, in qualsiasi momento, il Consiglio Direttivo provvede ad integrare l'elenco dei componenti. I membri della Commissione devono essere scelti tra i soci che hanno ricoperto cariche associative nazionali o regionali.

Il procedimento disciplinare è strutturato come di seguito indicato:

1) Il Comitato Esecutivo, venuto a conoscenza di fatti o comportamenti censurabili, per il tramite del Presidente o del Vicepresidente Vicario o di altro Consigliere all'uopo delegato, entro 3 giorni dal ricevimento della segnalazione formale, la notifica alla Commissione disciplinare.
2) La Commissione disciplinare, nomina al proprio interno un Commissario Relatore affinché la Commissione, fatta una disamina preliminare della segnalazione, nel caso ne ravvisi gli estremi, possa dare formale comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento disciplinare; diversamente la Commissione provvederà a segnalare all'interessato e al Presidente nazionale l'archiviazione del procedimento.
3) Il procedimento disciplinare si intende avviato all'atto della ricezione della relativa comunicazione all'interessato. La comunicazione deve contenere l'enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è iniziato. Il percorso disciplinare deve concludersi entro 60 giorni dal suo avvio, salvo proroghe stabilite dalla Commissione su richiesta del relatore o dell'interessato dal procedimento. Tale proroga non può superare i 30 giorni.
4) All'interessato è garantito il diritto di difesa dinanzi alla Commissione disciplinare, anche per il tramite di un proprio difensore all'uopo designato.
5) Alla Commissione disciplinare competono i più ampi poteri istruttori.
6) La delibera finale del procedimento disciplinare viene assunta dalla Commissione disciplinare - al termine dell'istruttoria e comunque sentito l'interessato ed eventualmente il suo difensore o altre persone informate dei fatti - a maggioranza dei suoi membri.
7) La decisione è comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (pec) e al Collegio dei Probiviri e al Presidente nazionale a mezzo di posta elettronica ordinaria.
8) Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, l'interessato può fare ricorso in secondo grado al Collegio dei Probiviri a mezzo raccomandata o pec spedita o inviata presso la sede legale dell'Associazione.
9) Il Collegio dei Probiviri, eventualmente espletata una propria istruttoria e sentito l'interessato, decide sul ricorso entro 30 giorni dalla sua presentazione, confermando o annullando il provvedimento impugnato.

Di questa decisione vengono informati, se del caso, il Presidente nazionale ed il Presidente regionale di riferimento.

10) In assenza di ricorso o a seguito della decisione di secondo grado del Collegio dei Probiviri, il provvedimento disciplinare diventa esecutivo con comunicazione all'interessato.
11) Qualora venga comminata la sanzione dell'espulsione/radiazione confermata dal Collegio dei Probiviri, questa deve essere ratificata in ogni caso dal Consiglio direttivo, che decide con maggioranza di almeno due terzi.
12) Il socio verrà avvisato della esecutività del provvedimento con lettera raccomandata o pec, firmata dal Presidente dell'Associazione Nazionale o dal suo Vicario.
13) Si applicano gli articoli 23 e 24 del Codice Civile.

Articolo 22 - La Commissione di Garanzia elettorale

È compito della Commissione di Garanzia elettorale definire, applicare e controllare le procedure per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, che sono di competenza dei Gruppi Regionali.

A tale scopo

- verifica l'ammissibilità delle candidature a consigliere nazionale proposte dal gruppo regionale, in ottemperanza ai criteri previsti nell'art.14.1 penultimo comma, e ne dà conto al presidente nazionale e al presidente del gruppo interessato,
- stabilisce il calendario specifico, per ogni tornata di rinnovo elettivo, delle fasi di elezione, comunicazione, esame e convalida dei risultati dei processi decentrati,
- definisce la documentazione richiesta ai Gruppi per tale processo,
- formalizza l'elenco dei Consiglieri nazionali eletti dai gruppi regionali e lo sottopone al Consiglio direttivo nazionale per ratifica.

Essa è costituita da 3 membri ed elegge al proprio interno un Presidente. Il Consiglio direttivo nazionale la nomina non oltre i 4 mesi antecedenti l'Assemblea Ordinaria di rinnovo delle cariche elettive e la scioglie all'esaurimento dei suoi compiti.

Articolo 23 - Gratuità delle cariche e decadenza

Tutte le cariche dell'Associazione e delle società controllate e/o partecipate, attribuite per elezione o per nomina, sono da intendersi a titolo gratuito, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo. Ai Soci e ai titolari di cariche compete solo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento di incarichi associativi o istituzionale autorizzati e finalizzati all'interesse dell'Associazione. Chiunque non sia in regola con il pagamento della propria quota associativa al 30 giugno dell'anno in corso, decade dalla carica.

Articolo 24 - Gruppi Regionali

I Soci che operano in una determinata Regione possono costituirsi in Gruppo.

La costituzione dei Gruppi viene approvata dal Consiglio Direttivo.

I Gruppi costituiscono le articolazioni tramite le quali l'Associazione nazionale si diffonde a livello locale ed hanno lo scopo di promuovere l'attività dell'Associazione nell'ambito della zona di loro competenza, usufruiscono di piena libertà di iniziativa per le proprie attività e il proprio sviluppo. Ciascun Gruppo deve eleggere un Presidente e un Consiglio Direttivo e predisporre uno statuto/regolamento interno che ne assicuri il funzionamento e che sia in linea con le norme e i principi del presente Statuto e del Codice Etico e Deontologico. La competenza in materia di procedimento disciplinare è esclusiva in capo all'Associazione Nazionale.

Lo Statuto del gruppo regionale sarà allineato e coerente con il modello approvato dal Consiglio Direttivo. Tale documento, redatto in fase di costituzione del gruppo, deve essere approvato per iscritto dal Presidente nazionale dell'Associazione.

Ogni Gruppo dovrà redigere un rendiconto economico della propria gestione e un preventivo per le attività programmate, e inviarli alla Segreteria Nazionale entro il 30 di aprile di ciascun anno. I contatti e le attività dei Gruppi Regionali con le Associazioni estere consorelle e con l'Associazione Europea per la Direzione del Personale (EAPM) sono concordati con il Comitato Esecutivo.

Articolo 25 - Risorse economiche dell'Associazione

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative versate dai singoli Soci e raccolte per il tramite dei Gruppi Regionali;
- contributi,
- beni mobili ed immobili;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- proventi di carattere commerciale e produttivo derivanti da attività esercitate nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 4 del presente Statuto;
- ogni altro tipo di entrata.

La quota associativa a favore dell'Associazione viene stabilita annualmente con validità per l'anno successivo, e comunque fino a nuova delibera, dal Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ogni anno e viene ufficialmente comunicata dal Segretario generale ai Presidenti dei Gruppi Regionali. Spetta ad ogni singolo Gruppo fissare la quota associativa dovuta al Gruppo stesso da ciascun Socio che potrà quindi aggiungersi alla quota associativa dovuta all'Associazione nazionale.

Resta nella facoltà di ciascun Gruppo Regionale determinare eventuali contributi aggiuntivi annuali o straordinari per sostenere le proprie iniziative e/o attività locali. I Gruppi Regionali curano l'incasso delle quote, che versano tempestivamente alla Segreteria Nazionale nei termini e con le modalità previste dal Regolamento o dalle delibere del Consiglio Direttivo. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti devono essere accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione; l'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che comunque devono essere in armonia con le finalità associative. È vietato distribuire, anche solo in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il Comitato Esecutivo redige annualmente il progetto di rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo e successivamente essere approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 26 - Spese dell'Associazione

Le spese dell'Associazione sono rappresentate dalle uscite di qualsiasi natura utili al buon funzionamento e alla realizzazione del programma, delle attività dell'Associazione e delle finalità istituzionali.

Articolo 27 - Modifiche Statutarie

Lo Statuto può essere modificato su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di un quarto dei Soci. Le modifiche devono essere assunte con delibera espressa almeno dai due terzi dei voti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea straordinaria all'uopo convocata. Le convocazioni e le deliberazioni avranno luogo nelle condizioni previste dall'articolo 13.

La deliberazione di estinzione o scioglimento dell’Associazione può avvenire validamente soltanto con il voto favorevole di tre quarti dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quando deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 28 - Rinvii e Foro competente

Per quanto altro non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento valgono le norme di legge vigente in materia.

Per ogni controversia fra Associazione e Soci, il Foro competente è quello di Milano.

Milano, 27/28 maggio 2021

***

Il presente Statuto è stato deliberato dall'Assemblea nazionale Straordinaria del 27/28 maggio 2021 a modifica e integrazione della precedente versione rilasciata dall'Assemblea Straordinaria del 10, 11 e 12 dicembre 2019.